



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1
OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, disciplina le modalita' di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attivita' connesse alla celebrazione dei matrimoni civili come regolata dalle disposizioni dettate dagli articoli dal 84 al 116 del Civile e del nuovo ordinamento dello Stato Civile approvato con DPR n. 396/2000.
- 2) La celebrazione del matrimonio e' attivita' istituzionale garantita.
- 3) L'Amministrazione comunale non garantisce l'accoglimento della richiesta di celebrazione di matrimonio proveniente da altro Ufficiale dello Stato Civile se la celebrazione viene richiesta in orari non compatibili con l'organizzazione del Servizio.

Art. 2
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

- 1) I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella Casa Comunale e piu' precisamente nella sala consiliare sita nel Municipio, al piano terra dell'Edificio posto in via Roma n. 18.

Art. 3
ORARIO DI CELEBRAZIONE

- 1) I matrimoni sono celebrati in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, compatibilmente alla disponibilita' degli operatori, del celebrante ed alla disponibilita' dei locali, nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) **Dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12,30;**
Per i matrimoni celebrati in detti orari e' dovuto il rimborso di euro 50,00, se entrambi o almeno uno degli sposi sono residenti nel Comune di Casaleggio Boiro.
Se entrambi gli sposi NON sono residenti e' dovuto il rimborso di euro 200,00.
 - b) **Il sabato ore pomeridiane dalle ore 15,00 alle ore 18,00;**
Per i matrimoni celebrati in detta fascia oraria e' dovuto un rimborso di euro 100,00, se entrambi o almeno uno degli sposi e' residente nel Comune di Casaleggio Boiro;
 - c) **La domenica dalle ore 9,00 alle ore 11,00**
Si celebrano matrimoni solo per i residenti, rimborso euro 200,00.
- 2) Non si celebrano matrimoni civili nei seguenti giorni:
 - Capodanno
 - 6 Gennaio
 - Pasqua
 - Lunedì di Pasqua
 - 25 Aprile
 - 1° maggio
 - 2 Giugno
 - 3 domenica di Luglio (festa patronale)
 - 15 Agosto
 - 3^ Domenica di Ottobre
 - 1 Novembre
 - 8 Dicembre
 - Natale
 - Santo Stefano
 - 24 e 31 dicembre;

3) I rimborsi dovuti per la celebrazione dei matrimoni, di cui al comma 1, determinati sulla base del costo del personale, dei consumi per l'utilizzo delle sale (riscaldamento, pulizie, custodia, sorveglianza e materiali di consumo) dovranno essere versati al Servizio Economato del Comune prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo della sala;

4) Gli importi dei rimborsi di cui al comma 1 del presente articolo 3, possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta comunale;

5) La richiesta di utilizzo delle Sale dovra' essere presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune almeno 30 giorni prima della data delle nozze e l'ufficio di Stato Civile entro 10 giorni dalla presentazione della domanda,

accordera' l'autorizzazione previa acquisizione della ricevuta di pagamento dei rimborsi dovuti ai sensi del presente articolo comma 1, ovvero comunichera' le ragioni del mancato accoglimento della domanda.

Art. 4

Allestimento della Sala e prescrizioni

- 1) I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi floreali che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, a cura dei richiedenti.
- 2) E' fatto divieto di spargere riso, pasta, coriandoli confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia. Qualora venga trasgredita detta disposizione, sara' addebitato al soggetto richiedente la somma di euro 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
- 3) Nel Caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare dei danni, salvo identificazione del diretto responsabile saranno addebitati al soggetto richiedente.
- 4) Sono consentiti l'uso di apparecchi di ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia.

Art. 5

Casi non previsti dal presente regolamento

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

Il Codice Civile;

Il DPR n. 396 del 3.11.2000

Il D. LGS. N. 267 del 18.8.2000;

il D. LGS. N. 165 del 30.03.2001;

Il vigente Statuto Comunale;

I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

Art. 6

Entrata in vigore e rinvio dinamico

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione;
- 2) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa indicata.